

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1094

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FRANCO, GUIDETTI SERRA**

*Presentata il 20 luglio 1987*

Modifica dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente la composizione del Comitato bicamerale di controllo sull'operato dei servizi segreti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ragioni di principio che giustificano la modificazione qui proposta dell'articolo 11, comma secondo, della legge di riforma dei servizi segreti del 24 ottobre 1977 sono evidenti. Se il Comitato parlamentare istituito dall'articolo 11 di tale legge deve svolgere funzioni di controllo, tali funzioni saranno esercitate in maniera tanto più efficace e incisiva quanto più l'organo è rappresentativo di tutte le forze presenti in Parlamento. D'altra parte, essendo il pluralismo politico la caratteristica fondamentale della nostra democrazia, non è in nessun modo giustificata l'esclusione da un organo di controllo su un'attività rilevante come quella dei servizi segreti di alcune forze politiche che al pari delle altre esprimono, sia pure come minoranze, la sovranità popolare.

A queste ragioni di principio se ne aggiunge però un'altra, di carattere specifico. Le deviazioni dei servizi segreti sono sempre state, come insegna la loro storia negli ultimi venti anni, una minaccia permanente per la nostra democrazia. Dal piano « Solo » del generale Di Lorenzo alla strage di piazza Fontana, dal tentato golpe Borghese agli inquinamenti piduisti, fino alle connivenze emerse nella strage di Bologna, questa minaccia si è sempre espressa sistematicamente contro le forze della sinistra e contro il movimento operaio. Una funzione di controllo su questo centro di potere non può dunque essere credibile se ad essa non partecipano le forze di opposizione meno integrate nell'attuale sistema di potere.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. il secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

« Un Comitato parlamentare costituito da almeno sei deputati e sei senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità nonché di quello della rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge ».